



Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE**
Servizio Pianificazione Urbanistica

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA**

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 5/2023

RICHIEDENTE: **FUCINE ROSTAGNO – SOCIETÀ PER AZIONI, Codice Fiscale e Partita IVA: 00503610016**
sede legale in Cuornè (To), Via Galimberti n. 63

OGGETTO: **Realizzazione tettoia e ampliamento piazzale industriale nell'ambito di variante urbanistica semplificata al P.R.G.C vigente, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4, della L.R. n. 56/1977 e s.m. e i.**
Cuornè (To), Via Galimberti n. 63

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 18 in data 29.03.2022 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Premesso che:

– con istanza pervenuta presso la Struttura Associata SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) con il Comune di Cuornè capofila, in data **24/05/2021** al protocollo n. **0001991** e successive integrazioni, la Ditta **FUCINE ROSTAGNO S.P.A.** , con sede legale in Via Galimberti n. 63, Cuornè, Codice Fiscale e Partita

IVA: 00503610016, presentava formale istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m. e i., attivando il procedimento unico volto alla variante urbanistica semplificata al P.R.G.C. ex art. 17 bis comma 4 L.R. n° 56/77 e verifica di assoggettamento o esclusione dalla V.A.S., per l'edificazione di tettoia ed ampliamento piazzale industriale da realizzarsi in Cuornè, Località Buasca, Via Galimberti n. 63, corredata dai documenti alla stessa allegati;

– l'istanza succitata prende avvio dalla necessità della ditta FUCINE ROSTAGNO S.P.A. di procedere alla realizzazione di una tettoia in carpenteria metallica ed a un ampliamento dei propri spazi dedicati allo stoccaggio di materie prime mediante l'urbanizzazione di alcuni terreni liberi in proprietà aventi destinazione agricola, posti immediatamente prospicienti al proprio stabilimento industriale;

– con nota prot. 3594/SUAP del 22/09/2021 si indiceva e convocava la Conferenza di Servizi per il 14/10/2021;

– con nota pervenuta al prot. n° 3847/SUAP del 12/10/2021 la Ditta FUCINE ROSTAGNO S.P.A. richiedeva la sospensione del procedimento;

– con la nota prot. n° 3848/SUAP del 12/10/2021 la Conferenza di Servizi prevista per il 14/10/2021 veniva rimandata a data da destinarsi;

– con nota pervenuta al prot. n° 1546/SUAP del 13/05/2022 la ditta Fucine Rostagno richiedeva la riapertura del procedimento e in data 25/11/2022 al prot. n° 4528/SUAP perveniva la documentazione relativa alla nuova proposta di intervento compensativo, inclusi elaborati sostitutivi;

– con deliberazione di Giunta Comunale n° 214 in data 07/12/2022, veniva confermato il parere favorevole in merito alla sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura di variante semplificata prevista dall'art. 17 bis comma 4 L.R. n. 56/77 e s.m. e i.;

– Il giorno 10/02/2023 si svolgeva la Conferenza di Servizi convocata e indetta con nota prot. 0000120/SUAP del 12/01/2023.

Visto:

– l'istanza pervenuta in data **13.01.2023** al prot. **785**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 1/2023, quale endoprocedimento della pratica SUAP n. 315/2021 della Società FUCINE ROSTAGNO – SOCIETÀ PER AZIONI, con sede legale in Cuornè (To), Via Galimberti n. 63, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **“Realizzazione tettoia e ampliamento piazzale industriale nell'ambito di variante urbanistica semplificata al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4, L.R. n° 56/77 e s.m. e i.”**, ubicazione Cuornè (To), Via Galimberti n. 63;

– il parere pervenuto in data **08.03.2023** al prot. **4882** da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio avente prot. 4602 del 08.03.2023 relativo al procedimento di assoggettabilità a VAS, che in particolare si è espressa come in appresso:

[...] questa Soprintendenza, per gli aspetti di competenza, ritiene conforme la variante semplificata in oggetto e conferma l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità del procedimento. Per l'espressione del parere vincolante finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42.2004 si resta in attesa del parere della Clp e della relazione tecnico-illustrativa, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 di suddetto decreto [...];

– il parere favorevole condizionato in data **13.03.2023** della Commissione Locale per il Paesaggio che in particolare si è espressa come in appresso;

*“per la tettoia venga rispettata la tipologia esistente;
siano incrementate le opere compensative ambientali in particolare con piantumazione a mitigazione delle porzioni di recinzione esistente e in progetto”;*

Dato atto che:

– con nota prot. **5256** del **14.03.2023** veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146, al prot. **5860** del **22.03.2023** perveniva da parte del SUAP il parere vincolante favorevole avente prot. 0005556-P del 21.03.2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio in ordine all'intervento di che trattasi, con la precisazione che:

“[...] esprime parere favorevole facendo proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.

Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, verificato che l'intervento in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno di aree a rischio archeologico perimetrate nello strumento urbanistico comunale, si raccomanda comunque la massima attenzione durante i lievi scavi previsti e la tempestiva segnalazione a questa Soprintendenza in caso di ritrovamenti, anche di natura incerta, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs 40/2004, con contestuale sospensione dei lavori e mantenimento dello stato di fatto fino al funzionario archeologico di zona”;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto l'attestazione di avvenuto pagamento della somma complessiva di € 60,00 (quietanza di riscossione Gruppo UniCredit n° 3813 del 31.05.2021) per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche, come previsto da D.G.C. n. 186 del 21.12.2020 e successivi aggiornamenti;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e. i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, l'avente titolo:

**FUCINE ROSTAGNO – SOCIETÀ PER AZIONI, Codice Fiscale e Partita IVA: 00503610016
sede legale in Cuornè (To), Via Galimberti n. 63**

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data **13.01.2023** al prot. **785**, registro delle richieste di autorizzazione paesaggistica n. 1/2023, quale endoprocedimento della pratica SUAP n. 315/2021, volta all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di **"Realizzazione tettoia e ampliamento piazzale industriale nell'ambito di variante urbanistica semplificata al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 bis, comma 4, L.R. n° 56/77 e s.m. e i."**, ubicazione Cuornè (To), Via Galimberti n. 63, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT. SUAP
Tavola 1 – Inquadramento urbanistico – ingrandimento planimetrico, documentazione fotografica	306 del 25.01.2023
Tavola 2 – Inquadramento planimetrico situazione esistente	3327 del 25.08.2021
Tavola 3 – Inquadramento planimetrico situazione in progetto	3327 del 25.08.2021
Tavola 4 – Prospetti situazione esistente ed in progetto	3327 del 25.08.2021
Relazione paesaggistica	3327 del 25.08.2021
* <i>Costituiscono allegato all'autorizzazione paesaggistica le sole tavole del progetto pertinenti al procedimento</i>	

Restano ferme le seguenti condizioni della Commissione Locale per il Paesaggio contenute nel parere favorevole condizionato in data 13.03.2023:

*"per la tettoia venga rispettata la tipologia esistente;
siano incrementate le opere compensative ambientali in particolare con piantumazione a mitigazione delle porzioni di recinzione esistente e in progetto";*

Restano ferme le seguenti condizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio contenute nel parere vincolante favorevole pervenuto al prot. 5860 del 22.03.2023:

*"[...] esprime parere favorevole facendo proprio il parere della Commissione Locale per il Paesaggio.
Per gli aspetti inerenti la tutela archeologica, verificato che l'intervento in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno di aree a rischio archeologico perimetrato nello strumento urbanistico comunale, si raccomanda comunque la massima attenzione durante i lievi scavi previsti e la tempestiva segnalazione a questa Soprintendenza in caso di ritrovamenti, anche di natura incerta, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs 40/2004, con contestuale sospensione dei lavori e mantenimento dello stato di fatto fino al funzionario archeologico di zona";*

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità idoneo provvedimento presentato e/o rilasciato dal S.U.A.P. con Comune di Cuornè capofila per l'intervento in oggetto, a seguito dei termini dei lavori della Conferenza decisoria, il cui verbale dovrà comunque essere sottoposto alla votazione del Consiglio Comunale.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146, comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 29 marzo 2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mauro MALANO
Firmato digitalmente

MF/